Provincia
di Pesaro e Urbino

SERVIZIO 4
"PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA"

Protocollo N° (Allegato a PEC)
Class. 014-10
Fasc. 2026/5
Rif. Prot. n. 44377 del 27/10/2026

O R D I N A N Z A N. 118/A/26 DEL 27/10/2026

OGGETTO: S.P. 32 "PESARO-MOMBAROCCIO" - Comune di Pesaro e Mombaroccio
Ordinanza *per l'aggiornamento e la riorganizzazione dei limiti massimi di velocità in entrambi i sensi di marcia su tutta la tratta di competenza provinciale con il limite di 50 km/h su tutta l'estesa provinciale eccettuati i tratti dal km 0+000 al km 1+600 con limite dei 70 km/h E dal km 6+300 a 6+970 con limite dei 30 km/h come previsto con Ordinanza del comune di Pesaro in quanto C.A. di Santa Maria dell'Arzilla.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

PREMESSO che il titolare della E.Q. dell'Ufficio 4.2 "Viabilità 1 - Pesaro", ha inviato la richiesta qui riportata:

"PREMESSO:

- *Che la S.P. 32* "PESARO-MOMBAROCCIO" *presenta caratteristiche di strada extraurbana secondaria locale, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia.*
- *Che il tracciato stradale della provinciale 32 "PESARO-MOMBAROCCIO", ha una ridotta larghezza della carreggiata che va da m. 6,20 a m. 6,50 circa e presenta un andamento non rettilineo con diversi tratti in curva e che a partire dal km 6+200 al 7+000 circa sono presenti maggiori deformazioni plano-altimetriche, intersezioni a scarsa visibilità ed accentuate pendenze longitudinali.*
- *Che il tracciato stradale di che trattasi poggia su versanti interessati da un diffuso dissesto il quale ha innescato in numerosi tratti, movimenti del terreno che interessano il piano viabile e provocano su di esso progressivi fenomeni di sconfigurazione plano-altimetrica creando, potenziali disagi e potenziale pericolo per i mezzi in transito.*
- *Che lungo il tracciato sono presenti abitazioni e intersezioni le quali immissioni confluiscono direttamente sulla S.P. 32 "PESARO-MOMBAROCCIO".*
- *Che con delibera G.C. n. 2 del 08/01/2004 il Comune di Mombaroccio, ha delimitato la "Località Zona Industriale" (dal km. 8+300 al km. 9+100 circa), il c.a. di "Villagrande" (dal km. 11+300 al km. 13+600*

circa) ed il c.a. di "Mombaroccio" (dal km. 14+400 a fine S.P. 32), con la conseguente applicazione del limite di velocità di 50 km/h ai sensi dell'art. 142 del Nuovo Codice della Strada.

- *Che è inoltre attiva ad oggi l'ordinanza n. 1077 del 14/06/2021 del Comune di Pesaro, riferita al limite dei 30 km/h dal km. 6+300 al km 6+970 circa, tratto ricadente all'interno del c.a. di Santa Maria dell'Arzilla (dal km. 6+200 al km 6+970 circa).*

CONSTATATO:

Che allo stato attuale non è possibile attuare un intervento profondo e di adeguato di ripristino, delle sagome della carreggiata e delle sue pertinenze e che la configurazione geometrica del tracciato stradale continuerebbe, per sua natura, a mantenere una limitata larghezza della carreggiata presentando una geometria con numerosi tratti in curva, abitazioni e intersezioni, tali da non consentire in sicurezza il transito a velocità elevate.

Constatato inoltre che sull'arteria provincia S.P. 32 sono presenti diversi Centri Abitati nei quali vige il limite di velocità dei 50 km/h e dei 30 km/h come meglio in premessa esplicitato.

RITENUTO:

Che alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e preservare l'incolumità dell'utenza, si rende necessario un aggiornamento ed una riorganizzazione dei provvedimenti di regolazione della velocità massima consentita precedentemente adottati, con la presente configurazione:

- *dal km 0+00 al km 1+600 : limite 70 km/h*
- *dal km 1+600 al km 6+300 : limite 50 km/h*
- *dal km 6+300 al km 7+00 : limite 30 km/h (C.A. Santa Maria Arzilla – Comune di Pesaro)*
- *dal km 7+00 al km 14+600 : limite 50 km/h (qui ricompresi i C.A. di Villagrande e Mombaroccio - Comune di Mombaroccio)*

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, la sottoscritta responsabile dell'Ufficio 4.2 "Viabilità 1 Pesaro"

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, la riorganizzazione dei limiti massimi di velocità in entrambi i sensi di marcia su tutta la tratta di competenza provinciale, con la presente configurazione:

- *dal km 0+00 al km 1+600 : limite 70 km/h*
- *dal km 1+600 al km 6+300 : limite 50 km/h*
- *dal km 6+300 al km 7+00 : limite 30 km/h (C.A. Santa Maria Arzilla – Comune di Pesaro)*

SERVIZIO 4 VIABILITA' - "PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA - EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA" - UFFICIO 4.2 - Viabilità 1 "Pesaro"
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2443/2245
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it

- dal km 7+00 al km 14+600 : limite 50 km/h (qui ricompresi i C.A. di Villagrande e Mombaroccio - Comune di Mombaroccio)

La strada attraversa i territori del comune di Pesaro e Mombaroccio. Tale limitazione a partire dalla data dell'ordinanza fino a provvedimento di revoca.''

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.vo del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

O R D I N A

L'istituzione di limiti massimi di velocità in entrambi i sensi di marcia su tutta la tratta di competenza provinciale, motivata in via generale dalle condizioni del manto viario e dalla geometria della sede stradale, con i seguenti limiti:

- dal km 0+00 al km 1+600 : limite 70 km/h

- dal km 1+600 al km 6+300 : limite 50 km/h

- dal km 6+300 al km 7+00 : limite 30 km/h (C.A. Santa Maria Arzilla – Comune di Pesaro)

- dal km 7+00 al km 14+600 : limite 50 km/h (qui ricompresi i C.A. di Villagrande e Mombaroccio - Comune di Mombaroccio)

tramite apposizione di adeguati segnali che rendano noto a tutti gli utilizzatori della strada la necessità di adeguare la velocità e l'attenzione nel percorrere il tratto alle condizioni della strada. La strada attraversa i territori del comune di Pesaro e Mombaroccio. Tale limitazione a partire dalla data dell'ordinanza fino a provvedimento di revoca.

D I S P O N E

- La revoca di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2 "Viabilità 1 - Pesaro" della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

A V V E R T E

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per n. 15 giorni interi e consecutivi;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199;
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

Il Responsabile di Elevata Qualificazione 4.5
su delega del Dirigente Ing. Mario Primavera
Ing. Massimiliano Magnani
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs.n. 82/2005 e s.m.i.)